

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4409 del 07/08/2024
Oggetto	MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX ART. 3 DPR 59/2013, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 4806 DEL 09/10/2020 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: SOCIETA' AGRICOLA AL.BE.RO SRL. ATTIVITÀ: "ALLEVAMENTO BOVINE E BUFALHE DA LATTE, PRODUZIONE DI LATTE E DERIVATI" SVOLTA PRESSO LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI VIGOLZONE (PC), LOC. GRAZZANO VISCONTI SNC.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4547 del 06/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sette AGOSTO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX ART. 3 DPR 59/2013, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 4806 DEL 09/10/2020 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: SOCIETA' AGRICOLA AL.BE.RO SRL.

ATTIVITÀ: "ALLEVAMENTO BOVINE E BUFALÈ DA LATTE, PRODUZIONE DI LATTE E DERIVATI" SVOLTA PRESSO LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI VIGOLZONE (PC), LOC. GRAZZANO VISCONTI SNC.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "*Riforma del sistema regionale e locale*";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 , attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna. n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

il Regolamento Regionale 19 Marzo 2024 , n. 2 "*Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*";

Richiamata:

- la Determinazione Dirigenziale det-amb n. 4806 del 09/10/2020, con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "*allevamento bovine e bufale da latte, produzione di latte e derivati*", svolta dalla ditta

“SOCIETA’ AGRICOLA AL.BE.RO SRL” (P.Iva 01498780335), con sede legale in Comune di Piacenza, Via Ferdinando Borbone n. 124, presso lo stabilimento sito in Comune di Vigolzone (PC), Loc. Grazzano Visconti snc, rilasciata dal Suap dell’Unione Valnure e Valchero con Determinazione conclusiva del procedimento unico n. 1453 del 19/10/2020, trasmessa con nota prot. n. 12348 del 19/10/2020, acquisita al prot. Arpae n. 150321 in pari data, (come confermata per la parte relativa all’Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta d.d. det-amb n. 4806 del 09/10/2020 con nota Arpae prot. n. 137905 del 08/08/2023) comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006 in corpo idrico superficiale;
- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- comunicazione relativa all’impatto acustico di cui all’art. 8 comma 4 della L. 447/95;

Riscontrato che:

- con nota acquisita al prot. Arpae n. 84278 del 30/10/2023 è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale della sopra richiamata Autorizzazione Unica Ambientale det-amb n. 4806 del 09/10/2020, presentata dalla ditta “SOCIETA’ AGRICOLA AL.BE.RO SRL” (P.Iva 01498780335);
- con nota prot. n. 197673 del 21/11/2023 è stata richiesta alla Ditta la documentazione a completamento dell’istanza, anche al fine della verifica dell’eventuale sostanzialità della modifica richiesta;
- con nota assunta al prot. Arpae n. 205006 del 01/12/2023 è stata acquisita la documentazione a completamento e rettifica dell’istanza; con tale documentazione la ditta ha evidenziato che trattasi di **modifica sostanziale** dell’AUA, ex art. 4 del DPR n. 59/2013;
- nello specifico, l’istanza di modifica sostanziale dell’AUA è stata presentata dalla ditta “SOCIETA’ AGRICOLA AL.BE.RO SRL” (P.Iva 01498780335), per l’attività di “*allevamento bovine e bufale da latte, produzione di latte e derivati*”, svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Vigolzone (PC), Loc. Grazzano Visconti snc, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006 in corpo idrico superficiale (*modifica sostanziale*);
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 (*proseguimento senza modifica*);
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all’art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (*modifica sostanziale*);
 - comunicazione relativa all’impatto acustico di cui all’art. 8 comma 4 della L. 447/95 (*proseguimento senza modifica*);

Considerato che:

- con nota prot. n. 16649 del 29/01/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento di modifica sostanziale di AUA, ex art. 7 della L. 241/90,;
- con nota prot. n. 17454 del 29/01/2024, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L. 241/902 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della predetta Legge, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale);
- con nota prot. n. 28913 del 15/02/2024 il Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza ha chiesto, nell’ambito della Conferenza dei Servizi, documentazione integrativa per le matrici “scarichi” e “utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”;
- con nota prot. n. 31000 del 16/02/2024 questo SAC ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa per le matrici “scarichi” e “utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”, comprese le integrazioni richieste dal Servizio Territoriale con la suddetta nota prot. 29813/2024;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 43742 del 06/03/2024, la ditta ha richiesto una proroga per la trasmissione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 45113 del 07/03/2024 questa Agenzia ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 51808 del 19/03/2024 è stata prodotta dalla ditta la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 67239 in data 11/04/2024 il Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza ha richiesto, nell’ambito della Conferenza dei Servizi, la documentazione a completamento delle integrazioni per le matrici “scarichi” e “utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”;
- con nota prot. n. 74513 del 22/04/2024 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa e nel contempo è stata chiesta alla ditta la documentazione a completamento delle integrazioni, come richiesta dal Servizio Territoriale di ARPAE con la suddetta nota prot. n. 67239/2024;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 92482 del 21/05/2024, la ditta ha prodotto la documentazione a completamento delle integrazioni;

- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 109965 del 14/06/2024, la ditta ha prodotto la documentazione integrativa volontaria;
- con nota prot. n. 111323 del 17/06/2024 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione a completamento delle integrazioni e la documentazione volontaria, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 125148 del 08/07/2024, la ditta ha prodotto ulteriore documentazione volontaria (ad oggetto "*Misure di mitigazione per abbattimento dell'ammoniaca dagli stoccaggi B.A.T.*");
- con nota prot. n. 128521 del 12/07/2024 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione volontaria prodotta dalla ditta, comunicando agli Enti il nuovo termine per rendere le proprie determinazioni (anche in considerazione della ulteriore documentazione volontaria);

Rilevato che, dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento", (rif. Attività n. 30 del 31/07/2024 Sinadoc 37895/2023) e la matrice "emissioni in atmosfera", (rif. Attività n. 29 del 29/07/2024 Sinadoc 37895/2023) risulta che:

a. l'allevamento di bovini da latte è svolto nel sito in oggetto (cod Ausl 045PC053), collocato in Zona Vulnerabile ai Nitrati;

b. la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili, resta invariata rispetto a quanto indicato nell'AUA di cui alla D.D. det-amb n. 4806 del 09/10/2020 ed è pari a 1344 capi, così suddivisi:

Bovine da latte: 946 capi

Capi da rimonta: 67 capi

Vitelli: 331 capi

c. è presente un impianto di digestione anaerobica degli effluenti zootecnici, per la produzione di biogas, avente potenza nominale di 999 Kwel, invariato rispetto a quanto indicato nell'AUA vigente;

d. la dieta autorizzata con AUA D.D. det-amb n. 4806/2020 è la seguente:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale, acque reflue di mungitura): 27.338 t/anno

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (trinciato di mais): 9100 t/anno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;

per un TOTALE di 36.438 t/anno;

ACQUE METEORICHE RACCOLTE: 1909 t/anno

e. la **modifica dello stabilimento consiste** nella:

- completamento della copertura della platea per lo stoccaggio del solido separato (realizzata solo parzialmente) con variazione superficie coperta (1200 mq);
- rinuncia all'esecuzione delle opere di realizzazione delle tettoie di copertura sopra le corsie paddock della stalla;
- rinuncia all'esecuzione delle opere di ampliamento della vitellaia;
- rinuncia all'esecuzione delle opere di copertura della vasca esistente n°4 per lo stoccaggio del digestato;
- variazione sulla localizzazione e sul progetto di realizzazione della vasca di stoccaggio da 6000 mc (non sarà più realizzata fuori dal centro aziendale, ma posizionata all'interno dello stabilimento a sud delle trincee esistenti);
- rinuncia all'esecuzione delle opere di realizzazione della vasca di alimentazione con biofiltro per l'impianto di biogas;
- modifica del punto di scarico S1 in altro corpo idrico superficiale e variazione della linea fognaria e dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali (per la matrice scarichi);

f. l'azienda dispone di contenitori per la conservazione del digestato chiarificato prodotto, per un totale di 21.220 mc netti. La linea di raccolta dei liquami e conservazione del digestato è così composta: tutti gli effluenti zootecnici vengono raccolti nella vasca 9 per poi essere trattati nei due Digestori primari e poi nel Post Digestore. Il digestato tale quale è trasferito alla vasca 10 e poi trattato nell'impianto di separazione. Il digestato chiarificato viene inviato alla vasca coperta n. 5 e poi, alternativamente, alla vasca n. 1 oppure alle vasche n. 3 e n. 4 (punto di presa pozzetto n. 13). Dalla vasca n. 1 derivano due differenti linee composte dalla vasca n. 2 (punto di presa del digestato n. 12) oppure dalla vasca n. 6 in progetto (con punto di presa pozzetto 14);

g. per la conservazione del digestato solido separato l'azienda dispone di una platea, che verrà dotata integralmente di copertura come da progetto, avente le dimensioni di 1200 mq;

h. l'impianto di separazione del digestato ha un'efficienza stimata del 14 % del materiale trattato;

i. le acque ricadenti sulle trincee ad est sono interamente raccolte nel pozzetto che viene svuotato manualmente e i reflui vengono trasportati nelle vasche del digestato;

j. parte delle acque meteoriche prodotte e i percolati provenienti dalle trincee degli insilati, vengono raccolti e inviati agli stoccaggi insieme al digestato. Il sistema di raccolta delle acque meteoriche e dei percolati provenienti dalle trincee è strutturato come di seguito:

- nell'area est, ove è collocato l'allevamento, i piazzali presumibilmente puliti raccolgono le acque meteoriche ivi ricadenti e le convogliano al sistema di trattamento delle acque di scarico finale (pozzetto n 2);
- il sistema di funzionamento dei pozzetti posti in fronte alle trincee ovest si basa sulla presenza di una doppia linea di raccolta in parallelo, di cui una linea serve per la captazione dei percolati delle trincee (linea raccolta percolati) mentre l'altra serve per la captazione delle acque piovane (acque meteoriche di dilavamento). Le tubazioni della linea di raccolta dei percolati, hanno una quota leggermente inferiore rispetto a quella delle tubazioni della raccolta delle acque meteoriche che si trovano poste ad una quota più superficiale;
- nell'area nord delle trincee, le tubazioni provenienti dalle canaline di raccolta percolato vengono mandate al pozzetto 6, il quale riceve anche il refluo presente nel pozzetto 1A), mediante pompa manuale, ed il refluo proveniente dalla canalina di raccolta perimetrale alle trincee stesse;
- il pozzetto 7 raccoglie i reflui provenienti dalla canalina di raccolta perimetrale relativa alla batteria di trincee poste sul lato ovest (a meno che non siano tutte vuote e pulite);
- gli eventuali percolati che potrebbero fuoriuscire dai giunti delle trincee, unitamente l'acqua meteorica che cade sull'estradosso della canalina, risultano collettati alla rete di raccolta dei percolati. Grazie alla pendenza dei piazzali verso le griglie di raccolta centrali degli stessi, le acque meteoriche dei piazzali non pervengono alla rete dei percolati;
- le tubazioni della rete di raccolta delle acque meteoriche (linea azzurra "acque seconda pioggia"), che si trovano all'interno delle caditoie frontali alle trincee, vengono chiuse con tappo durante il periodo in cui le trincee sono piene o in uso;

k. la quota parte delle altre acque meteoriche, che non vengono deviate insieme ai liquami/digestato, sono gestite secondo quanto descritto relativamente alla "matrice scarichi";

l. la dieta del digestore sarà la seguente:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale, acque reflue di mungitura): 27.351 t/anno

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (trinciato di mais): 9100 t/anno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno; per un

TOTALE di 36.451 t/anno;

ACQUE METEORICHE RACCOLTE: 2850 t/anno;

m. la prevasca del digestato ha una altezza di 3,6 m;

n. le vasche di stoccaggio del digestato hanno una altezza di 3,45 m;

n. in merito a quanto disposto dal PNCA di cui al DPCM 23.12.2021, viene evidenziato che, relativamente all'abbattimento delle emissioni di ammoniaca negli stoccaggi del refluo non palabile, in Azienda sono già presenti le soluzioni descritte all'interno del suddetto regolamento:

- le vasche di stoccaggio esistenti n. 1 e n. 2 presentano la formazione di crostine naturali che viene mantenuto evitando le movimentazioni dall'alto;
- la vasca di stoccaggio n. 5 è dotata di copertura gasometrica con recupero di gas (che riduce anche le emissioni di metano in atmosfera);
- gli stoccaggi esistenti 3 e 4 e il nuovo stoccaggio 6, presentano pareti di altezza pari a 6 metri garantendo così un rapporto superficie-volume minore o uguale a 0,2;
- le vasche di stoccaggio n. 9 e n. 10 (prevasca liquame e prevasca digestato) attualmente non presentano misure di mitigazione alle emissioni e verranno coperte con palline di "leca" (copertura flottante) che

garantisce una riduzione delle emissioni NH₃ del 60%, tale opzione rappresenta una misura facoltativa che peraltro ha una maggiore percentuale di riduzione delle emissioni rispetto a quella obbligatoria;

Rilevato, altresì, che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "scarichi" (rif. Attività n. 31 del 31/07/2024 Sinadoc 37895/2023) risulta che:

- la modifica riguarda:
 - il punto di scarico delle acque reflue industriali S1 che recapiterà in un fosso aziendale privato (non più il Rio Carbonale);
 - la parziale variazione della linea fognaria e dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali;
- pertanto, a seguito di tali modifiche, dall'insediamento origina uno scarico di acque reflue industriali (S1), costituito dalla miscelazione di:
 - acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici della sala mungitura, trattate mediante un sistema depurativo (dimensionato per 5 A.E.) costituito da una fossa Imhoff, un degrassatore ed un filtro percolatore anaerobico;
 - acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici del fabbricato uffici, trattate mediante un sistema depurativo (dimensionato per 2 A.E.) costituito da una fossa Imhoff, un degrassatore ed un filtro percolatore anaerobico;
 - acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici delle 4 unità abitative destinate ai dipendenti (carico organico pari a 13 A.E.), trattate mediante un sistema depurativo costituito da una fossa Imhoff e un degrassatore ed un filtro percolatore anaerobico;
 - acque reflue industriali, provenienti dalla piazzola destinata al lavaggio dei mezzi agricoli aziendali, trattate mediante un sistema di depurazione costituito da un deoliatore (dimensionato per il trattamento dei reflui ricadenti su un piazzale avente estensione pari a 300 mq) e da un impianto biologico a fanghi attivi ad ossidazione totale (dimensionato per 2 A.E.);
 - acque meteoriche provenienti dal dilavamento dei piazzali aziendali (puliti) dell'area est dell'insediamento;
 - acque meteoriche provenienti dal dilavamento dei piazzali aziendali dell'area ovest dell'insediamento;
- le sopra descritte componenti dello scarico, in uscita dai rispettivi sistemi di trattamento, recapitano inizialmente al pozzetto di raccolta n° 2, indi al pozzetto n° 3 per poi confluire all'impianto di trattamento finale costituito da: n° 2 vasche di trattamento con funzionamento in continuo poste in parallelo (così come rappresentato nella "Tavola n. 03- INT - Planimetria rete fognaria e punti di scarico" del 13/06/2024", trasmessa con le integrazioni del 14/06/2024);
- ogni impianto di trattamento in continuo è dimensionato per trattare reflui ricadenti su aree aventi un'estensione pari a 27000 mq ed è costituito da una fase di dissabbiatura/sedimentazione e da una successiva fase di disoleazione con filtro a coalescenza;
- in uscita dagli impianti di trattamento in continuo i reflui sono convogliati tramite condotta interrata al punto di scarico S1 nel corpo idrico superficiale "Canale aziendale interpodereale";
- il pozzetto di prelievo fiscale delle acque reflue industriali/di dilavamento è ubicato a valle dell'impianto di trattamento finale ed è individuato con la sigla "P3 – p.p.f.acque trattate" nella "Tavola n. 03-INT - Planimetria rete fognaria e punti di scarico" del 13/06/2024", allegata alla documentazione integrativa pervenuta in data 14/06/2024;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 130560 del 16/07/2024 - Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni, relativamente alle matrici "scarichi" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento";
- nota prot. n. 82427 del 25/07/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 136833 del 26/07/2024 - Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza: parere favorevole alla modifica di cui trattasi;

Precisato che con nota acquisita al prot. ARPAE n. 22492 del 05/02/2024 il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha comunicato di non rilevare profili di competenza per i quali esprimersi in quanto lo scarico S1 di acque reflue avviene in fosso interpodereale superficiale privato;

Dato atto che in data 10/03/2024 è stata acquisita la Comunicazione Antimafia richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.n. 159/2011, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) PR_PCUTG_Ingresso_0010827_20240307, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67

del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90, relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

Per quanto indicato in narrativa

di assumere la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art. 14, c. 2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DETERMINA

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di cui alla D.D. det-amb n. 4806 del 09/10/2020), a favore della ditta "SOCIETA' AGRICOLA AL.BE.RO SRL" (P.Iva 01498780335), con sede legale in Piacenza, Via Ferdinando Borbone n. 124, per l'attività di "allevamento bovine e bufale da latte, produzione di latte e derivati", svolta nello stabilimento sito in Comune di Vigolzone (PC), Loc. Grazzano Visconti snc, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale "canale aziendale interpodereale";
- art. 3, comma 1 lett. b), D.P.R. 59/2013- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, in ordine all'impatto acustico;

2. **di stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E1 cogeneratore

Portata massima	3900	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	333	gg/anno
Altezza minima	6	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	100	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	450	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	350	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	500	mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	10	mg/Nm ³

La portata e le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

EMISSIONE E2 TORCIA DI EMERGENZA

EMISSIONE E3 VALVOLE SOVRA SOTTO PRESSIONE

- a) deve essere adottato ogni accorgimento tecnico e/o gestionale al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene; in particolare le vasche devono presentare le caratteristiche indicate nella documentazione integrativa acquisita al prot. Arpa n. 125148 del 10.7.2024 ed il gestore deve garantire che il materiale scelto per la copertura degli stoccaggi 1, 2, 9 e 10 venga mantenuto nel tempo;
- b) il combustibile utilizzato deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;

- c) **per l'impianto di cui all'emissione E1, che si configura quale medio impianto di combustione esistente rientrante nel titolo I della parte quinta del D.Lgs. 152/06, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE;**
- d) il camino di emissione E1 deve essere identificato in modo univoco (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- e) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- f) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- g) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- h) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- i) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- j) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- k) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- l) i monitoraggi da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento all'emissione E1 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- m) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- n) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017;
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);

- **monossido di carbonio:** UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
 - **ossidi di zolfo:** UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
 - **acido cloridrico:** UNI EN 1911:2010 o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
 - **composti organici volatili (espressi come COT):** UNI EN 12619:2013;
- o) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- p) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- q) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata va confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative;
- r) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- s) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- t) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- u) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- v) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o

mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;

- w) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- x) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
- y) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
- z) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- aa) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
- bb) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
- cc) nel caso di capi in stabulazione libera su lettiera permanente il gestore dovrà impiegare paglia o altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera. Dovrà, altresì, provvedere alla rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
- dd) nel caso di capi in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
- ee) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
- ff) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
 - le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
- gg) il gestore deve preventivamente comunicare al SAC ed al ST dell'Arpae di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Nel caso di modifiche sostanziali il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
- hh) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
- ii) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- jj) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- 3. di stabilire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale aziendale interpodereale",** il rispetto, nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa), dei limiti indicati nella Tabella 3 - Allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. relativamente allo scarico in acque superficiali;
- 4. di impartire per lo scarico S1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale "canale aziendale interpodereale",** le seguenti **prescrizioni:**
- a) lo scarico derivante dalla piazzola di lavaggio mezzi, campionabile nel pozzetto di controllo per lo scarico "p.p.f" posto a valle del depuratore biologico, deve rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza del D.Lgs.152/06 e successive modifiche ed integrazioni, per lo scarico in acque superficiali;
 - b) nell'area trincee ovest, i tappi di chiusura posti alle tubazioni di raccolta delle acque meteoriche, per garantire la separazione dalla rete del percolato, possono essere rimossi solo quando le trincee vengono svuotate e finiscono di essere utilizzate. In caso di eventi meteorici, alle due vasche di trattamento finale, dovrà pervenire solo l'acqua ricadente sulle trincee vuote e pulite, unitamente all'acqua di raccolta dei piazzali;
 - c) per evitare che nei periodi di insilamento e movimentazione dei trinciati nei piazzali, l'acqua meteorica molto sporca arrivi alle vasche di trattamento in continuo, deve essere mantenuto sempre efficiente e pronto ad attivarsi, il sistema di emergenza costituito dalla pompa di rilancio, posta nel pozzetto 1A, che rilancia tutto il refluo al pozzetto 6 e da qui alla rete dei percolati verso la vasca di raccolta degli stessi (così come rappresentato nella "Tavola n. 03-INT - Planimetria rete fognaria e punti di scarico" del 13/06/2024);
 - d) il troppo pieno dalle vasche, con funzionamento in continuo, dovrà attivarsi solo in situazioni di eventi meteorici eccezionali. Il pozzetto di controllo P2, denominato "p.p.f. acque di seconda pioggia" nella "Tavola n. 03-INT - Planimetria rete fognaria e punti di scarico del 13/06/2024", dovrà essere sempre tenuto libero per eventuali ispezioni e controlli;
 - e) il pozzetto di prelievo fiscale (P3 "p.p.f. acque trattate") per lo scarico finale dalle vasche e quello per il controllo dei reflui derivanti dal lavaggio mezzi agricoli ("p.p.f"), posto subito a valle dell'impianto biologico, devono essere in ogni momento accessibili ed attrezzati per consentire il controllo dello scarico ed un agevole e corretto campionamento dello stesso;
 - f) tutti i pozzetti di ispezione degli impianti e della rete di fognatura interna, le botole di manutenzione dei manufatti e le griglie devono essere mantenuti sgombri in modo da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni ed interventi di emergenza;
 - g) nelle operazioni di riempimento delle trincee di stoccaggio delle biomasse deve essere evitata la copertura delle griglie di raccolta percolato;
 - h) non devono essere effettuati depositi di materiali a cielo aperto che possano generare dilavamento delle acque meteoriche;
 - i) durante le operazioni nelle trincee e la movimentazione dei materiali nei piazzali di manovra, devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a mantenere una rigorosa separazione fra il percolato e le meteoriche pulite dei piazzali;
 - j) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento di tutti i manufatti degli impianti di trattamento e depurazione. In particolare, con opportuna periodicità, dovranno essere asportati i fanghi, le sabbie e le emulsioni oleose dai sistemi di depurazione al fine di mantenere una corretta

efficienza depurativa.. La documentazione relativa alle operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento e depurazione deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;

- k) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
- l) la rete di fognatura dell'insediamento deve essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando una periodica pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione, con particolare attenzione alla rimozione di sedimenti e detriti dai pozzetti sottostanti alle griglie di raccolta delle acque della piazzola di lavaggio mezzi;
- m) nel caso si verificassero imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Vigolzone, indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3 e di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;
- n) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Vigolzone, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

5. di impartire, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- 1. l'utilizzo agronomico del digestato e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Reg.to Reg.le n. 2/2024 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti, e della D.G.R. n. 1495/2011;
 - 2. i contenitori per lo stoccaggio del digestato dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Reg.to Reg.le n. 2/2024;
 - 3. la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;
 - 4. la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica per gli effluenti zootecnici e biomasse con produzione di energia da biogas, della potenza di 999 kW elettrici, sarà la seguente:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale, acque reflue di mungitura): 27.351 t/anno
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (trinciato di mais): 9100 t/anno
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;per un TOTALE di 36.451 t/anno;
 - ACQUE METEORICHE RACCOLTE: 2850 t/anno;
- 5. l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto deve essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla D.G.R. n. 1495/2011;
 - 6. lo svuotamento del pozzettone di raccolta dei percolati e acque meteoriche a servizio delle trincee est deve essere effettuato sempre tempestivamente ed in ogni caso dopo ogni evento meteorico;
 - 7. i sistemi di allarme e di sicurezza, descritti nel "Piano di emergenza" (prot. arpa n. 51808 del 19/03/2024), devono essere mantenuti in efficienza, provvedendo alla verifica del loro buon funzionamento con periodicità quadrimestrale e garantendo la presenza in azienda di tutte le apparecchiature per l'eventuale necessità di sostituzione;
 - 8. devono essere effettuati gli specifici autocontrolli descritti nel "Piano di monitoraggio e controllo" (prot. arpa n. 51808 del 19/03/2024) quali: monitoraggio dei quantitativi di acque reflue prodotte dal comparto mungitura e verifica dell'efficienza del sistema di separazione. Stante la complessità del sistema di raccolta dei percolati e di parte delle acque meteoriche, si ritiene necessario che la ditta si doti anche di un sistema di misurazione oggettiva dei quantitativi di acque reflue che vengono raccolte nella "vasca percolato n. 13" e poi rilanciate alla linea liquami/digestati. Qualora a seguito del controllo dei quantitativi di acqua convogliata alle vasche del digestato, da effettuare mediante registrazione mensile per la durata di due anni, dovesse emergere che i quantitativi indicati nel progetto in esame sono stati sottostimati, la ditta dovrà provvedere a presentare un progetto di adeguamento dei bacini di contenimento del digestato prodotto. La ditta dovrà, comunque, effettuare tutte le registrazioni necessarie al controllo del regolare funzionamento dell'allevamento e dell'impianto di biogas, già previste dagli obblighi di legge, quali:

a. analisi sul digestato, prima dell'avvio della distribuzione in campo, e invio all'autorità competente a corredo della Comunicazione di utilizzo agronomico. Le analisi dovranno essere eseguite per i parametri definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab.5 del Reg. Reg.le n. 2/2024 (digestato agrozootecnico), ripetute con cadenza annuale, conservate in azienda per almeno cinque anni, e dovranno essere ripetute anche al variare del regime autorizzativo;

b. registrazione dei materiali all'ingresso al digestore, così come previsto dal Reg. Reg.le n. 3/2017 Allegato I punto 6.2 e della DGR 1495/2011 punto 5, indicando: tipologia di biomassa e sue caratteristiche quali-quantitative, data, quantitativi (espressi preferibilmente in tonnellate), provenienza;

c. registrazione delle manutenzioni e delle anomalie, così come previsto dalla DGR n. 1495/2011 - punto 5, in cui siano annotati la data e il risultato dei controlli sul funzionamento dell'impianto quali, ad esempio: verifica tenuta delle valvole, funzionamento delle torce, pulizia dei pozzetti e delle reti di scolo, caratteristiche anomale delle biomasse caricate ecc;

d. tenuta del Registro degli spandimenti, ai sensi Reg. Reg.le n. 2/2024 art. n. 20, che dovrà essere compilato entro 15 giorni dall'effettuazione delle operazioni di distribuzione, e su cui siano annotati: la data della distribuzione, gli appezzamenti suddivisi per coltura o il riferimento catastale, il tipo di fertilizzante azotato, il contenuto percentuale in azoto (titolo), la quantità totale, le eventuali cessioni, copia della CTR delle aree o le relative mappe catastali;

e. redazione, entro il 30 aprile di ogni anno, del Piano di Utilizzazione Agronomica, ai sensi del Reg.to Reg.le n. 2/2024 artt. n. 15 e 23, da conservare in azienda per un periodo non inferiore a due anni;

6. di fare salvo che:

- deve essere rispettato quanto disposto dal PAIR 2030 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 152/2024 del 30.1.2024;
- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie interne dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;

7. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art. 14-quinquies della L. 241/90, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art. 14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

8. di dare atto altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;

- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.